

**Corte di giustizia, sent. 11 luglio 2006, causa C-13/05, *Chacón Navas c. Eurest Colrctividades SA***

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte di giustizia, adita sull'interpretazione della direttiva 2000/78/CE in materia di parità di trattamento nell'occupazione e nelle condizioni di lavoro, precisa la portata della nozione di handicap (che non è definito da tale direttiva), che deve avere un significato uniforme nel territorio dell'intera Comunità. Per handicap si deve intendere "un limite che risulta da lesioni fisiche, mentali e psichiche e che ostacola la partecipazione della persona alla vita professionale" presumibilmente per un lungo periodo di tempo. Esso non equivale a qualunque malattia, alla quale, dunque, non deve essere automaticamente estesa l'applicazione della direttiva 2000/78.

(Marilena Gennusa)

**Tribunale di Primo Grado, sent. 12 luglio 2006, causa T-49/04, *Hassan c. Consiglio e Commissione***

**Ricorso per annullamento**

**Tribunale di Primo Grado, sent. 12 luglio 2006, causa T-253/02, *Ayadi c. Consiglio***

Ricorso per annullamento

A seguito di richiesta di annullamento parziale del regolamento 881/2002, adottato per attuare una risoluzione ONU che disponeva il congelamento dei capitali nei confronti delle persone ed entità associate a Osama Bin Laden, ad Al-Qaeda e ai Talebani e specificamente inserite in un apposito allegato più volte aggiornato, il Tribunale in entrambe le decisioni ribadisce la propria giurisprudenza (sent. Yusuf e Kadi del 2005) confermando sia la competenza del Consiglio ad intervenire in materia sia la possibilità per il giudice comunitario di sindacare la legittimità delle risoluzioni ONU unicamente alla luce dei principi dello *ius cogens* internazionale. Però precisa meglio i diritti dei soggetti colpiti dal provvedimento di congelamento dei capitali.

(Marilena Gennusa)

**Conclusioni del 13 luglio 2006 dell'Avv. Gen. Poiares Maduro, causa C-434/04, *Jan-Erik Anders Ahokainen***

**Rinvio pregiudiziale**

La causa riguarda la legge finlandese sull'alcol che, al fine di controllare il consumo di alcol per prevenire gli effetti dannosi provocati dalle sostanze alcoliche alla salute e alla società, prevede che chiunque importa o esporta illegalmente, senza una preventiva licenza, una bevanda alcolica o spirito di vino, è perseguibile per il reato di contrabbando di sostanze alcoliche.

La Corte ha ribadito in più occasioni che l'art. 28 CE osta ad una normativa nazionale che, anche se sotto forma di mera formalità, richiede una licenza per l'introduzione nel proprio territorio di merci provenienti da un altro Stato membro.

Le conclusioni si segnalano per una approfondita disamina del meccanismo del principio di proporzionalità nel contesto dell'art. 30 CE.

(Giulia Tiberi)

**Corte di giustizia, sentenza 18 luglio 2006, causa C-339/04, Nuova Società di telecomunicazioni S.p.A. c. Ministero delle comunicazioni**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Il caso ha riguardato la normativa italiana (art. 20, legge n. 448/1998, nonché art. 4, legge n. 249/1997) che, dopo aver imposto alle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno in passato realizzato, per le proprie esigenze e nel regime di concessione onerosa reti di telecomunicazione, la costituzione di società separata per l'esercizio di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni, prevede che la società separata, ancorché licenziataria del servizio al pubblico, debba sia pure in via transitoria corrispondere un canone aggiuntivo in relazione alla destinazione della rete di telecomunicazione in favore della società madre.

(Giulia Tiberi)

**Corte di giustizia, sentenza 18 luglio 2006, causa C-406/04, Gérald De Cuyper c. contro**

**Office national de l'emploi**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Una normativa nazionale che svantaggia taluni cittadini di uno Stato per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall'art. 18 CE a tutti i cittadini dell'Unione. Una restrizione del genere può essere giustificata solo se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, ed è adeguatamente commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.

L'imposizione di una condizione di residenza per poter fruire dell'indennità di disoccupazione risponde all'esigenza di controllare la situazione professionale e familiare dei disoccupati. La detta condizione consente infatti ai servizi ispettivi dell'ufficio del lavoro di verificare se la situazione del beneficiario dell'indennità di disoccupazione non ha subito modifiche idonee ad incidere sulla prestazione concessa. Pertanto, tale giustificazione è fondata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate.

(Giulia Tiberi)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo et altri c Commissione**

#### **Ricorso per annullamento**

Non è un aiuto incompatibile con il mercato comune la riduzione da parte di un'entità autonoma di un'aliquota fiscale rispetto all'aliquota in vigore nel resto dello Stato di appartenenza. È necessario, tuttavia, che questo provvedimento sia stato adottato dall'ente sub-statale nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al governo centrale e che di esso possano beneficiare effettivamente tutte le imprese situate o tutte le produzioni realizzate nel territorio di competenza di tali entità. Per autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale valevole a questi fini si intende che tale ente deve assumersi le conseguenze politiche ed economiche di tale misura e adottare senza trasferimenti ulteriori di bilancio da parte dello Stato centrale misure appropriate per compensare il minor gettito.

(Erik Longo)

**Conclusioni A.G. Geelhoed, 12 settembre 2006, causa C-16/05, Veli Tum e Mehmet Dari c. Secretary of State for**

## ***the Home Department***

L'A.G. interpreta l'art. 41, n.1 del protocollo del 1970 allegato all'accordo di associazione con la Turchia ("Le parti contraenti si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi") escludendo che nella nozione di stabilimento possano essere ricomprese anche le condizioni che disciplinano l'ingresso dei cittadini turchi negli Stati membri, la cui regolamentazione, invece, continua ad essere di competenza degli Stati medesimi. C'è infatti una differenza fra la libertà di stabilimento che spetta ai cittadini comunitari e quella che spetta ai cittadini della Turchia che dipende dal diverso obiettivo cui è asservita la Comunità (cioè la creazione del mercato comune), da un lato, e l'associazione con la Turchia (elevare il livello di vita del popolo turco al fine di facilitare l'adesione in un momento successivo della Turchia alla Comunità), dall'altro.

(Marilena Gennusa)

## **Corte di giustizia, 12 settembre 2006, causa C-145/04, Spagna c. Regno Unito**

Ricorso per inadempimento

La Corte è chiamata dalla Spagna a valutare la compatibilità con il Trattato delle modalità con cui il Regno Unito ha dato attuazione alla sent. Matthews della Corte europea dei diritti del 1999, relativamente alla partecipazione di Gibilterra alle elezioni del Parlamento europeo. In particolare la Spagna contesta il fatto che venga concesso diritto di voto anche ai *Qualifying Commonwealth Citizens*, che non sono cittadini comunitari, e che il territorio di Gibilterra sia stato inquadrato nella circoscrizione Sud Ovest dell'Inghilterra, dotandolo di uno specifico registro elettorale e di giurisdizione per decidere delle eventuali controversie sorte in materia elettorale. La Corte giudica infondate entrambe le censure, in particolare rilevando che la determinazione dei titolari del diritto di voto per le elezioni del PE spetta ancora agli Stati membri, che quindi possono inserirvi anche persone che, pur non essendo loro cittadini, possiedono con gli Stati membri stretti legami. Le norme sulla cittadinanza dell'Unione, infatti, non implicano che solo i cittadini comunitari siano i beneficiari di tutte le altre disposizioni del Trattato.

## **Corte di giustizia, 12 settembre 2006, causa C-300/04, Eman e Sevinger c. College van burgemeester en wethouders van Den Haag**

Rinvio pregiudiziale

Oggetto di contestazione è qui la disciplina olandese per le elezioni al Parlamento europeo che esclude dal diritto di voto i cittadini dei Paesi Bassi residenti ad Aruba o nelle Antille olandesi (ma non gli olandesi residenti in qualsiasi altra parte del mondo): la Corte ribadisce che gli articoli sulla cittadinanza dell'Unione non riconoscono ai cittadini comunitari un diritto incondizionato di voto per l'elezione del PE e che l'art. 3 Prot. 1 Cedu non si oppone a che gli Stati utilizzino il criterio della residenza per restringere (o allargare) la cerchia dei titolari del diritto. Tuttavia sottolinea anche che il principio di non discriminazione vieta che cittadini che si trovino in situazioni simili (come tutti gli olandesi non residenti nei Paesi Bassi, indipendentemente dal fatto che siano stanziati ad Aruba e nelle Antille olandesi, da un lato, o in qualsiasi parte del mondo, dall'altro) siano trattati in modo diverso senza che tale diversità sia oggettivamente giustificata.

## **Conclusioni A.G. Ruiz-Jarabo Colomer, 12 settembre 2006, causa C-303/05, *Advocaten voor de Wereld***

Rinvio pregiudiziale

L'A.G. è chiamato a dare una prima valutazione del mandato di arresto europeo alla luce di due specifiche censure sollevate dalla Corte di arbitrato del Belgio e relative, in particolare, da un lato, alla scelta della decisione quadro quale strumento per disciplinarlo a livello europeo alla luce dell'art. 34 UE, e, dall'altro, alla presunta violazione dei diritti

fondamentali (nella specie il principio di eguaglianza e il principio di stretta legalità in materia penale) insita nella previsione di una serie di reati in relazione ai quali si può procedere al mandato di arresto anche in assenza della doppia incriminazione sia nello Stato che emette il mandato sia in quello che procede alla sua esecuzione.

L'A.G. ritiene legittima la decisione quadro 2002/584/GAI sotto entrambi i profili. Innanzi tutto dopo aver messo in evidenza le differenze fra mandato d'arresto europeo ed estradizione, ritiene adeguato l'utilizzo della decisione quadro, in quanto strumento di armonizzazione delle modalità di arresto e di consegna vigenti negli Stati membri più efficace della convenzione. Quanto al secondo profilo, viene sottolineata la rilevanza che dovrà assumere la Carta dei diritti almeno come strumento interpretativo, anche nel terzo pilastro, la quale espressamente garantisce tanto l'eguaglianza dinanzi alla legge, quanto il principio *nullum crimen sine lege*.

(Marilena Gennusa)

**Corte di Giustizia, sentenza 19 settembre 2006, cause C-506/04 e C-193/05, G.J. Wilson c. Ordre des Avocats du barreau du Luxembourg, e Commissione c. Granducato di Lussemburgo**

#### **Rinvio pregiudiziale e ricorso per inadempimento**

In due distinti ricorsi, un rinvio pregiudiziale ed un ricorso per inadempimento alla direttiva 98/5/CE, la Corte di Giustizia ha ritenuto la non conformità al diritto comunitario della normativa nazionale del Lussemburgo che subordina alla previa verifica della conoscenza linguistiche l'iscrizione di un avvocato europeo presso il foro dello Stato membro ospitante.

Inoltre non costituisce un "ricorso giurisdizionale" prescritto dalla direttiva un ricorso presentato davanti ad un collegio disciplinare composto esclusivamente di avvocati locali.

Nel ricorso per inadempimento la Corte ha ritenuto contrarie al diritto europeo le disposizioni sulla verifica delle conoscenze linguistiche, sul divieto di svolgere attività di domiciliazione di società in Lussemburgo, e sull'obbligo di produrre ogni anno un attestato dello Stato membro di origine.

(Luisa Marin)

**Corte di Giustizia, I sez., sentenza 21 settembre 2006, causa C-168/04, Commissione c. Repubblica d'Austria**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Costituisce una violazione della libertà fondamentale della prestazione dei servizi la normativa austriaca che subordina il distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da parte di imprese aventi sede in un altro Stato membro al conseguimento dell'attestazione di distacco europeo. Il rilascio di questa attestazione infatti presuppone che i lavoratori siano occupati da almeno un anno con contratto di lavoro a tempo determinato, unitamente alla prova del rispetto delle condizioni di retribuzione e lavoro vigenti in Austria; inoltre prevede un motivo di diniego automatico del documento di entrata e soggiorno l'ingresso senza visto in Austria di detti lavoratori, legittimamente distaccati da un'impresa avente sede in un altro Stato membro.

(Luisa Marin)

**Tribunale di primo grado, sentenza 27 settembre 2006, causa T-329/01, Archer Daniels Midland Co. contro Commissione delle Comunità europee**

e

**Tribunale di primo grado, sentenza 27 settembre 2006, causa T-59/02, Archer Daniels Midland Co. Contro Commissione delle Comunità europee**

#### **Ricorsi in annullamento**

Anche gli orientamenti che possono modificare la politica generale di concorrenza della Commissione in materia di ammende possono rientrare nell'ambito di applicazione del principio di non retroattività, alla stregua di una nuova interpretazione giurisprudenziale di una norma che istituisce un'infrazione, salvo che la loro adozione fosse ragionevolmente prevedibile all'epoca in cui le infrazioni sono state commesse.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Juliane Kokott del 27 settembre 2006, causa C-229/05 P, Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e Congresso nazionale del Kurdistan (KNK) contro Consiglio dell'Unione europea**

#### **Ricorso per annullamento**

Secondo l'Avv. Gen., la perdurante menzione del PKK nell'elenco di gruppi terroristici di cui alla posizione comune del Consiglio 2001/931 impone necessariamente di riconoscergli una capacità giuridica e d'agire, per lo meno sufficiente per agire in giudizio contro tale inserimento, anche se il Tribunale aveva ritenuto che il partito non fosse più esistente (causa T-229/02).

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed del 28 settembre 2006, causa C-212/05, Gertraud Hartmann contro Freistaat Bayern**

e

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed del 28 settembre 2006, causa C-213/05, Wendy Geven contro Land Nordrhein-Westfalen**

#### **Rinvii pregiudiziali**

Il requisito relativo alla residenza, richiesto per usufruire dell'assegno per l'educazione dei figli in Germania, pur rappresentando una discriminazione indiretta è giustificato dagli obiettivi di politica familiare nazionale in vista dei quali viene erogata la detta prestazione.

Rappresenta una ingiustificata discriminazione indiretta sulla base della cittadinanza la previsione che l'assegno per l'educazione dei figli sia concesso ai lavoratori transfrontalieri solo laddove svolgano in Germania un'attività lavorativa superiore alla soglia minima di occupazione.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di Giustizia, sentenza 28 settembre 2006, causa C-150/05, Jean Leon Van Straaten contro Staat der Nederlanden e Repubblica italiana**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Il principio del *ne bis in idem* trova applicazione anche ad una decisione dell'autorità giudiziaria di uno Stato contraente

con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia, sentenza 28 settembre 2006, causa C-467/04, Giuseppe Francesco Gasparini e altri**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Il principio del *ne bis in idem* si applica ad una decisione di un giudice di uno Stato contraente con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato, ma non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva in uno Stato contraente.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Geelhoed del 28 settembre 2006, causa C-295/05, ASEMFO contro Transformaciòn Araria SA e Administraciòn del Estado**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Una persona giuridica che funge da servizio esecutivo delle amministrazioni pubbliche deve separare le attività svolte come strumento di tali amministrazioni da quelle che effettua per le altre entità pubbliche e per i privati.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 3 ottobre 2006, causa C-241/05, Bot c Prèfet du Val-de-Marne**

#### **Rinvio pregiudiziale**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della CAAS (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Shengen) si intende per «primo ingresso» non solo il primissimo ingresso nei territori degli stati contraenti all'Accordo, ma anche il rientro in tali territori che avviene dopo la scadenza di un periodo di sei mesi da tale primissimo ingresso, nonché qualsiasi altro rientro che avviene dopo la scadenza di ogni nuovo periodo di sei mesi a decorrere da una precedente data di primo ingresso.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona c. Agenzia delle Entrate**

#### **Rinvio pregiudiziale**

L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (IVA) non vieta di mantenere un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'imposta regionale italiana sulle attività produttive (IRAP).

L'IRAP non è un duplicato (illegittimo) dell'IVA perchè non può essere considerata una imposta sulla cifra d'affari. Mentre la seconda - attraverso il meccanismo della detrazione d'imposta previsto dalla sesta direttiva - grava unicamente sul consumatore finale ed è perfettamente neutrale nei confronti dei soggetti passivi che intervengono nel

processo di produzione e di distribuzione precedente all'imposizione finale, la prima colpisce le attività produttive in modo tale che non sia certo se è a carico del consumatore finale. Il soggetto passivo dell'IRAP, infatti, non può determinare con precisione l'importo di questa imposta già compreso nel prezzo d'acquisto dei beni e dei servizi.

(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Stix-Hackl, 3 ottobre 2006, causa C-370/06, *Anklagemyndigheden c. Uwe Kay Festersen***

#### **Ricorso pregiudiziale**

Una legge nazionale che preveda l'obbligo di residenza per l'acquisto di fondi agricoli situati in zone rurali non sarebbe contraria al principio di libera circolazione dei capitali. Gli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione sono scopi legittimi di interesse generale, che possono giustificare restrizioni di libertà fondamentali. In questo caso il legislatore nazionale avrebbe correttamente esercitato il suo potere discrezionale nella ponderazione tra diverse finalità relative alla politica agraria e nella conseguente scelta di mezzi adeguati per il conseguimento degli obiettivi stessi.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza 3 ottobre 2006, causa C-17/05, *B.F. Cadman c. Health & Safety Executive***

#### **Rinvio pregiudiziale**

L'art. 141 CE non impone ai datori di lavoro di giustificare il ricorso al criterio dell'anzianità di servizio come elemento concorrente alla determinazione delle retribuzioni, qualora l'applicazione di tale elemento possa produrre disparità retributive tra i lavoratori di sesso maschile e i lavoratori di sesso femminile.

(Erik Longo)

**Corte di Giustizia (Terza Sezione), sentenza 5 ottobre 2006, causa C- 368/04, *EAVG (rimborso delle imposte sull'energia)***

#### **Rinvio pregiudiziale**

In forza dell'art. 88, n. 3, CE è illegittimo dare esecuzione ad una misura costituente aiuto che non è stata notificata. La decisione della Commissione che dichiara un aiuto non notificato compatibile con il mercato comune non ha l'effetto di sanare, a posteriori, gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di essere stati adottati in violazione del divieto sancito nell'articolo 88, n. 3.

Nel prevedere il rimborso del beneficio illegittimamente concesso i giudici nazionali devono salvaguardare gli interessi dei singoli dinanzi all'inosservanza del divieto di dare esecuzione agli aiuti prima dell'autorizzazione della Commissione, senza pregiudicare l'interesse comunitario e senza adottare una misura che abbia come unico effetto quello di estendere la cerchia dei beneficiari.

(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Léger, 5 ottobre 2006, causa C-173/05, Commissione c. Repubblica italiana**

**Ricorso per infrazione**

La Repubblica italiana sarebbe venuta meno ai suoi obblighi internazionali derivanti dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, e approvato a nome della Comunità con il Regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210.

Vi sarebbero tutti i presupposti perché il tributo ambientale sui gasdotti adibiti al trasporto del gas metano istituito dalla Regione Sicilia rappresenti una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. Il tributo, infatti, altererebbe la parificazione degli oneri doganali gravanti alle frontiere esterne della Comunità sulle merci importate dai paesi terzi. La circostanza che il tributo in parola colpisca la merce trasportata (gas) e non il mezzo di trasporto (gasdotti) non consente di rintracciare in essa il fine ambientale originario cui si riferisce la difesa nazionale.

(Erik Longo)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Juliane Kokott del 26 ottobre 2006, causa C-441/05, Moquette Frères contro Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité**

**Rinvio pregiudiziale**

Quando il ricorrente non ha nessun'altra possibilità di ottenere un controllo sulla legittimità dell'atto comunitario che lo riguarda, il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva impone di non precludergli l'accesso in via indiretta. L'eccezione incidentale è però esclusa quando si accerti che il singolo avrebbe *indubbiamente* avuto la possibilità di adire i giudici comunitari in via diretta con il ricorso per annullamento.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni Avv. Gen. Poiars Maduro del 26 ottobre 2006, causa C-359/05, Estager SA contro Receveur principal de la Recette des Douanes de Brive**

**Rinvio pregiudiziale**

Il principio di continuità degli strumenti giuridici e l'obiettivo di neutralità dell'introduzione dell'euro rispetto agli importi da convertire impongono che l'adeguamento con maggiorazione dell'importo di una tassa, laddove abbia luogo al momento della conversione in euro di tale importo venga effettuato con assoluta trasparenza per gli operatori economici, distinguendo espressamente, quanto costituisca il risultato della conversione in euro da quanto costituisca il risultato di una decisione politica di aumentare la tassa in questione.

(Ilaria Carlotto)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Paolo Mengozzi del 26 ottobre 2006, causa C-354/04 P, Gestoras Pro Amnistía, Juan Mari Olano Olano, Julen Zelarain Errasti contro Consiglio dell'Unione europea e causa C-355/04 P, Segi, Aritz Zubimendi Izaga, Aritza Galarraga contro Consiglio dell'Unione europea**

**Ricorso per annullamento.**

Secondo l'Avv. Gen., la Corte, attesa l'incompetenza del giudice comunitario a conoscere di un ricorso per risarcimento danni promosso da una società per essere stata inserita nell'elenco dei gruppi terroristici (ex posizione comune 2001/931/PESC), dovrebbe riconoscere, in simili casi, la competenza del giudice nazionale. (Si ricorda che il Tribunale -

cause T-333/02 e T-338/02, vedi *supra* - aveva, invece, ritenuto la fattispecie uno dei casi di denegata giustizia, ove non sussisterebbero rimedi giurisdizionali).

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-371/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana**

**Ricorso per inadempimento**

Il rifiuto di riconoscere l'esperienza e l'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività presso un'amministrazione pubblica di un altro stato membro da cittadini comunitari successivamente impiegati nel settore pubblico italiano, con la motivazione che i detti cittadini non avrebbero superato alcun concorso prima di esercitare la loro attività nel settore pubblico di tale altro Stato, viola il diritto comunitario.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-345/05, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese**

**Ricorso per inadempimento**

La Repubblica portoghese, subordinando il beneficio dell'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili destinati a servire da abitazione personale e permanente alla condizione che gli utili ottenuti siano reinvestiti nell'acquisto di beni immobili situati sul territorio portoghese, è venuta meno agli obblighi comunitari.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-4/05, Hasan Güzeli contro Oberbürgermeister der Stadt Aachen**

**Rinvio pregiudiziale**

L'art. 6, n. 1, primo trattino della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia va interpretato nel senso che un lavoratore turco può avvalersi dei diritti conferitegli da tale disposizione solo qualora la sua attività lavorativa subordinata presso un secondo datore di lavoro sia conforme alle prescrizioni di legge e di regolamento dello Stato membro ospitante in materia di ingresso nel suo territorio nonché di impiego.

L'art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che esso mira a garantire che i periodi di interruzione di regolare impiego, dovuti ad un'involontaria disoccupazione o ad una malattia di lunga durata, non pregiudichino i diritti che il lavoratore turco ha già acquisito in forza di periodi di impiego svolti anteriormente.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-168/05, Elisa Maria Mostaza Claro contro Centro Móvil**

**Milenium SL**

**Rinvio pregiudiziale**

Attesa l'importanza e la natura dell'interesse pubblico su cui si fonda la direttiva 93/13/CEE, sulla tutela dei consumatori, la Corte afferma che il giudice nazionale è tenuto a valutare anche d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale, così ponendo argine allo squilibrio che esiste tra consumatore e professionista.

(Ilaria Carlotto)

**Corte di giustizia, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-192/05, K. Tas-Hagen, R. A. Tas contro Raadskamer WUBO van de Pensioe - en Uitkeringsraad**

**Rinvio pregiudiziale**

L'art. 18 CE sulla libertà di circolazione e soggiorno osta ad una normativa nazionale che imponga che i richiedenti di una prestazione concessa alle vittime di guerra civili, alla data della presentazione della loro domanda, siano residenti in tale Stato membro (nella fattispecie Paesi Bassi).

(Ilaria Carlotto)

Forum di Quaderni Costituzionali